

Novità fiscali del 19 settembre 2011 tra cui stabilizzazione finanziaria, vendita terreni senza I.V.A., aumento aliquota I.V.A. al 21%, manovra tris

Pubblicato il 19 settembre 2011

l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria; manovra bis: nota di iscrizione a ruolo nel processo tributario; stabilizzazione finanziaria: la storia del D.L. n. 138/2011 ed i suoi contenuti salienti; vendita terreni senza IVA: sentenza sulle cessioni di aree fabbricabili; TFR del mese di agosto 2011; crediti Irap privilegiati con effetto retroattivo; certificati di malattia solo in forma telematica; studio associato: il recupero della parcella compete al singolo socio; aumento aliquota IVA: prime istruzioni "soft" dalle Entrate

Indice:

- 1) Stabilizzazione finanziaria: la storia del D.L. n. 138/2011 e i suoi contenuti salienti**
- 2) Vendita terreni senza Iva: sentenza della Corte Ue sulle cessioni di aree fabbricabili**
- 3) L'aumento dell'aliquota Iva ordinaria: decorrenza**
- 4) TFR del mese di agosto 2011**
- 5) Crediti Irap privilegiati con effetto retroattivo**
- 6) Certificati di malattia solo in forma telematica**
- 7) Studio associato: il recupero della parcella compete al singolo socio**
- 8) Manovra bis: nota di iscrizione a ruolo nel processo tributario**
- 9) Aumento aliquota Iva: prime istruzioni "soft" dalle Entrate**

1) Stabilizzazione finanziaria: La storia del D.L. n. 138/2011 e i suoi contenuti salienti

La Legge (n. 148 del 14 settembre 2011) di conversione del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 ed è entrata in vigore il giorno successivo (17 settembre 2011).

Tra i suoi principali effetti, l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria: A decorrere dal 17 settembre 2011, l'aliquota Iva del 20% è aumentata al 21% (cioè di un punto percentuale).

La storia del D.L. n. 138/2011

Come è stato rilevato dalla nota della Camera dei Deputati del 09 settembre 2011, la Camera ha iniziato l'esame in seconda lettura del Disegno Di Legge di conversione del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, adottato dal Governo il 13 agosto scorso a seguito dell'acuirsi della crisi economico-finanziaria.

Nel corso dell'esame al Senato il provvedimento, a seguito della presentazione di un maxi-emendamento del Governo, sul quale è stata posta la questione di fiducia, è stato significativamente modificato, anche al fine di consolidarne gli effetti in termini finanziari.

Il Decreto Legge reca di misure di razionalizzazione e contenimento della spesa finalizzate all'obiettivo, concordato in sede europea, di conseguire, già nell'anno 2013, il pareggio di bilancio, nonché interventi in materia di liberalizzazioni e privatizzazioni, per il rilancio dello sviluppo e il sostegno all'occupazione.

Il Disegno Di Legge di conversione del decreto prevede, inoltre, una specifica delega il Governo per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, attraverso la riduzione degli uffici giudiziari di primo grado (tribunali e giudici di pace) e l'accorpamento degli uffici requirenti.

Gli effetti finanziari

In aggiunta alla manovra di consolidamento già operata con il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, il provvedimento reca un nuovo intervento correttivo sui conti pubblici, i cui effetti positivi sui saldi sono stati incrementati, rispetto a quanto previsto nel testo iniziale, nel corso dell'esame presso il Senato.

Esso prevede, in particolare, un miglioramento dell'indebitamento netto di 0,7 miliardi nel 2011, 22,7 miliardi nel 2012, 29,9 miliardi nel 2013 e 11,8 miliardi nel 2014 (in termini di Pil, pari rispettivamente allo 0,04 nel 2011, all'1,4 nel 2012, all'1,8 nel 2013 ed allo 0,7 nel 2014).

Per quanto concerne le entrate, i contributi più rilevanti derivano dagli interventi sui giochi e sulle accise dei tabacchi (1,5 mld annui), sulle rendite finanziarie (circa 3 mld nel biennio 2012-2013 e 1,9 mld. nel 2014), dalle norme di contrasto all'evasione (0,7 mld nel 2012 ed 1,6 mld negli anni successivi), dalla riduzione delle agevolazioni fiscali (4 mld nel 2012 e 12 mld nel 2013) e dall'aumento dell'IVA (4,2 mld annui).

I risparmi di spesa sono riconducibili principalmente alle riduzioni delle dotazioni finanziarie dei Ministeri (6 mld nel 2012 e 2,5 mld nel 2013) e alla revisione del patto di stabilità interno per gli enti territoriali (4,2 mld nel 2012 e 3,2 mld nel 2013).

Le disposizioni per la stabilizzazione finanziaria

Sul versante della spesa si prevedono ulteriori riduzioni di 6 miliardi di euro per l'anno 2012 e di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2013 delle dotazioni finanziarie dei Ministeri - accompagnate dal riconoscimento, in deroga alle norme di contabilità, di una ampia flessibilità nella possibilità di variare le relative dotazioni di bilancio.

Nel corso dell'esame al Senato è stata inoltre disposta la presentazione al Parlamento, entro il 30 novembre 2011, di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica, diretto a implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare, cui dovrebbe seguire l'avvio, a partire dal 2012, di un ciclo di revisione della spesa mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.

Ulteriori misure attengono alla riduzione delle dotazioni organiche del personale.

In ordine agli enti territoriali viene ridefinita e anticipata all'anno 2012 la misura aggiuntiva del

concorso finanziario loro imposto per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nonché anticipata all'anno 2012 sia l'applicazione del meccanismo dei parametri di virtuosità ai fini della distribuzione tra gli enti territoriali degli obiettivi finanziari del Patto di stabilità interno, sia la possibilità per le regioni di **modificare l'aliquota di base dell'addizionale regionale IRPEF**.

Le norme rimodulano, inoltre, le misure degli incrementi alle aliquote di base che possono essere apportati, nel tempo, dalle regioni e prevedono, dal 2012, il ripristino del potere, in capo ai comuni, di **deliberare aumenti dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF**.

Gli enti territoriali potranno tuttavia beneficiare delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche alla disciplina dell'addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore energetico.

Ulteriori disposizioni sono, infine, volte complessivamente ad incentivare la **partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario**.

In materia pensionistica, si modifica la disciplina sul progressivo elevamento del **requisito anagrafico delle lavoratrici** del settore privato per la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, prevedendo l'innalzamento progressivo dal 2014, (anziché dal 2020), con l'entrata a regime della disciplina il 1° gennaio 2026 (anziché il 1° gennaio 2032).

S'interviene, inoltre, sui termini per la corresponsione dei **trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici**, prevedendo un posticipo di 6 mesi per i trattamenti riconosciuti per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio e un incremento a 24 mesi (rispetto ai 6 mesi previsti dalla legislazione previgente) del posticipo per i trattamenti di fine servizio a seguito di pensionamento anticipato.

Sul versante delle entrate, vengono anticipati gli effetti finanziari del precedente Decreto Legge di manovra n. 98/2011 relativi alla riduzione delle agevolazioni fiscali (non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2013 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014), fissandoli, rispettivamente, al 30 settembre 2012 e a decorrere dal 2013.

Viene, inoltre, introdotto un **contributo di solidarietà** a carico di tutti i contribuenti il cui reddito sia superiore a 300.000 euro lordi annui, per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2013, pari al 3% della quota eccedente tale importo.

In materia di imposte indirette si **aumenta dal 20% al 21%** della base imponibile **l'aliquota dell'IVA**, applicabile alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (cioè, dal 17 settembre 2011).

In materia di **redditi di natura finanziaria**, si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'unificazione delle attuali aliquote del 12,50% e del 27%, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio fissato al 20 per cento, con esclusione dei titoli di Stato ed equiparati.

E' stata introdotta **un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero**, dovuta in misura pari al 2% dell'importo trasferito per singola operazione effettuata mediante banche,

agenzie di “money transfer” e altri intermediari, dalla quale sono esenti i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

Viene aumentata l’addizionale Ires (portandola dal 6,5% al 10,5%) per le imprese operanti nel settore energetico (c.d. **Robin Hood Tax**).

Si dispone, inoltre, la **riduzione dei benefici fiscali a vantaggio delle società cooperative**.

Ulteriori entrate derivano dall’attribuzione all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un’ampia potestà nell’emanazione di disposizioni in materia di giochi pubblici, e al direttore generale di tale Amministrazione del potere di proporre al Ministro dell’economia e delle finanze l’aumento dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi.

Per quanto concerne le **disposizioni volte al contrasto dell’evasione fiscale** si ricordano:

- La riduzione da 5.000 a 2.500 euro la soglia massima per **l’utilizzo del contante** e dei titoli al portatore;
- l’introduzione di **sanzioni a carico dei professionisti** iscritti ad albi o ordini ai quali siano state contestate reiterate violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi;
- la maggiorazione, per le cd. **società di comodo**, di 10,5 punti percentuali sull’imposta sul reddito delle società (IRES) e l’estensione dell’applicazione della maggiorazione alle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi;
- l’introduzione di una nuova ipotesi di tassazione per l’uso di **beni intestati fittiziamente a società** e l’indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato. Sempre in tale ambito si prevede un potenziamento dell’attività di accertamento effettuata dall’Agenzia delle Entrate, la quale viene altresì autorizzata a elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.

E’ stata, inoltre, rivista la **disciplina dei reati tributari** con l’intento generale di eliminare disposizioni di favore o abbassare la soglia d’imposta evasa a partire dalla quale scatta l’applicazione delle sanzioni penali.

È, infine, previsto il **recupero delle somme non riscosse con i condoni** e le sanatorie previsti dalla legge finanziaria 2003.

Liberalizzazioni, privatizzazioni e misure per lo sviluppo

Il provvedimento reca disposizioni volte a **rimuovere le restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni** e delle attività economiche, sulla base del principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, salvo alcune restrizioni dettate per ragioni di pubblico interesse.

Viene poi sostanzialmente ridefinita la disciplina dell’affidamento dei servizi locali di rilevanza

economica, privilegiando la loro liberalizzazione e lasciando uno spazio ridotto all'affidamento diretto **"in house"**, nonché destinata una quota del Fondo infrastrutture ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedono alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico.

Sono, inoltre, introdotte misure **di semplificazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività**, denuncia e dichiarazione di inizio attività, mentre viene soppressa la norma, prevista nel testo originario del decreto, che prevedeva l'ampliamento della liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

Le misure a sostegno dell'occupazione

Il decreto reca disposizioni volte al sostegno della contrattazione collettiva di prossimità, in base alle quali i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali, sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda, possano realizzare specifiche intese, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario di rappresentanza sindacale, finalizzate, tra l'altro, alla maggiore occupazione e qualità dei contratti di lavoro.

Nella materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione che possono essere oggetto delle intese (tra cui rientrano le mansioni del lavoratore, i contratti flessibili, l'orario di lavoro e, in particolare, le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro), è prevista la possibilità di definire deroghe alle norme di fonte pubblica o contrattuale, fermo restando il rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie. Sotto altro versante, il provvedimento interviene sulla disciplina dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua e detta specifiche norme in materia di tirocini formativi e di orientamento.

Viene, infine, introdotta nel codice penale la nuova fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Riduzione dei costi degli apparati istituzionali

Il provvedimento prevede la riduzione delle indennità parlamentari; l'incompatibilità della carica di parlamentare e di membro del Governo con cariche pubbliche elettive monocratiche in enti pubblici territoriali; l'obbligo di svolgimento dei referendum in un'unica data annuale; il dimezzamento del numero dei consiglieri e degli assessori provinciali.

S'introducono, inoltre, una serie di parametri cui le regioni - ordinarie e speciali - devono adeguare la propria normativa, al fine di accedere alle misure premiali previste dalla disciplina del patto di stabilità per gli enti più virtuosi, tra i quali la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali; l'adeguamento degli emolumenti percepiti dagli stessi entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento.

Ulteriori norme concernono la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali, attraverso l'obbligatorio esercizio in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi dei comuni con popolazione fino a

1.000 abitanti.

Viene infine esteso l'ambito soggettivo di applicazione del patto di stabilità interno, prevedendo che, a decorrere dall'anno 2013, la disciplina vigente in materia si applichi nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Il provvedimento reca, da ultimo, ulteriori disposizioni di razionalizzazione della spesa, tra le quali la riduzione del numero dei componenti del CNEL da 122 a 72 e l'obbligo per determinate categorie di soggetti che per esigenze di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo per gli spostamenti nei Paesi del Consiglio d'Europa, di viaggiare in classe economica.

2) Vendita terreni senza Iva: sentenza della Corte Ue sulle cessioni di aree fabbricabili

La Vendita, anche frazionata, del terreno sul quale il proprietario ha esercitato l'attività agricola, dopo che, l'area è divenuta edificabile per la modifica del piano regolatore, non comporta in automatico l'assoggettamento ad Iva.

La **Corte di giustizia Ue**, con la **sentenza del 15 settembre 2011**, cause riunite C-180/10 e C-181/10, ha stabilito che la semplice lottizzazione e vendita di terreni edificabili non implica l'esercizio di impresa ai fini Iva.

Se una persona, quindi, vende il proprio terreno agricolo divenuto edificabile per una modifica al piano regolatore, l'operazione non può essere considerata rilevante ai fini Iva indipendentemente dal numero delle vendite, dall'entità della superficie e dall'ammontare dei corrispettivi percepiti.

La suddivisione del fondo per valorizzarne la cessione non è operazione sufficiente a qualificare l'attività come commerciale.

L'applicazione dell'Iva deve, infatti, essere esclusa se l'operazione si inquadra nella gestione del patrimonio privato e non nell'ambito di una attività di commercializzazione.

Richieste di rimborso: Corretto il doppio termine Iva

Corte di giustizia Ue: Per l'Avvocato Generale (causa C-427/10) il doppio termine per il rimborso dell'Iva non dovuta è compatibile con il diritto comunitario.

Le autorità nazionali devono però garantire la certezza del diritto e la tutela della proprietà.

La giurisprudenza comunitaria ha ritenuto conforme al diritto europeo la diversità di decadenza dal punto di vista temporale (due anni verso l'Erario e dieci rispetto al fornitore) sulle richieste di rimborso e la differente Autorità competente a decidere cioè, rispettivamente, il giudice tributario e il giudice ordinario.

3) L'aumento dell'aliquota Iva ordinaria: Decorrenza

L'aumento dell'aliquota Iva ordinaria decorre dalle operazioni effettuate dallo scorso 17 settembre (sabato). Tuttavia, una buona parte degli operatori, poiché il sabato e la domenica molti uffici sono rimasti chiusi, inizierà oggi (lunedì, 19 settembre 2011) ad applicare la nuova misura dell'aliquota ordinaria.

Il Decreto Legge n. 138 del 2011, convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 (venerdì), per cui a partire dal giorno successivo (sabato 17 settembre), sono entrate in vigore le modifiche apportate dalla legge di conversione al citato D.L. 138/2011 (cd. Decreto di ferragosto), tra le quali vi rientra l'avvenuto aumento dell'aliquota ordinaria Iva dal 20% al 21%.

Ovviamente sono rimaste invariate le altre due aliquote, quella del 4% e del 10%.

Decorrenza dell'aumento dell'aliquota dal 20% al 21%

In applicazione dei principi generali del tributo, ai fini della decorrenza dell'aumento dell'aliquota dal 20% al 21% rileva il momento in cui l'operazione viene effettuata, pertanto:

- Le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o della spedizione;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall'avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del rogito notarile.

DDT e fatturazione differita

Per coloro che utilizzano i documenti di trasporto (DDT) nella consegna o spedizione dei beni e ricorrono alla fatturazione differita, si inizia ad applicare l'aliquota ordinaria del 21%, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 17 settembre 2011.

Pertanto, solo per le consegne effettuate fino al 16 settembre 2011 la fattura evidenzierà ancora l'Iva al 20%.

Pagamento acconti

Resta assodato che gli acconti pagati fino al 16 settembre 2011 sono soggetti all'aliquota del 20%, mentre, invece, per il saldo che viene pagato dal 17 settembre 2011 si applica l'aliquota del 21%.

Note di variazione relative al periodo pre-aumento

L'aliquota delle note di variazione relative alle operazioni in cui era in vigore l'aliquota del 20% è sempre quella dell'operazione originaria, anche se emessa dopo il 17 settembre 2011.

Operazioni con enti pubblici

Per le operazioni realizzate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici di cui all'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, ecc.), è possibile applicare l'aliquota Iva del 20% se la fattura viene emessa e registrata nel previsto registro prima del 17 settembre 2011.

Scorporo per i corrispettivi

Come è noto, con la modifica all'art. 27 del D.P.R. 633/1972, è stato abrogato il metodo con le percentuali di scorporo dei corrispettivi dei commercianti. Adesso è rimasto il solo scorporo matematico, per cui si procede a scorporare l'Iva solo con il metodo "matematico" dai corrispettivi registrati, suddividendo il totale per 104 (per l'Iva al 4%), 110 (per l'Iva al 10%) o 121 (per l'Iva al 21%).

4) TFR del mese di agosto 2011

Il TFR di agosto è salito al 2,78%.

Ad agosto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è 2,784827. L'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con esclusione del prezzo dei tabacchi lavorati, è al valore di 103,2.

Tramite i dati resi noti il 15 settembre 2011 dall'Istituto di statistica è stato possibile calcolare il dato del trattamento di fine rapporto, introdotto dalla Legge n. 297/82. Il calcolo viene fornito mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente.

5) Crediti Irap privilegiati con effetto retroattivo

Anche se il privilegio generale mobiliare previsto dall'art. 2752, comma 1, c.c. sia stato espressamente esteso anche ai crediti per Irap soltanto a dal 1° dicembre 2007, tale norma ha comunque effetto retroattivo.

Lo ha stabilito **Corte di Cassazione**, con **l'ordinanza n. 18756 del 13 settembre 2011**, la quale per motivi di equità e certezza nella riscossione, ha riconosciuto tale natura anche se iscritti a ruolo anteriormente alla norma che ne ha sancito il carattere prelatorio.

Secondo la Suprema Corte, le somme iscritte a ruolo a titolo di Imposta regionale sulle attività produttive, riferibile a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore dell'art. 39, comma 2, D.L. n. 159/2007, sono ammesse all'insinuazione nello stato passivo della procedura fallimentare e

assistiti da privilegio generale sui mobili, ex art. 2752 del codice civile.

Il tutto è scaturito dalla presentazione da parte di Equitalia Spa della domanda di opposizione al passivo del fallimento di un'impresa individuale al fine di ottenerne l'ammissione come "privilegiato" del credito tributario e contributivo vantato dall'Amministrazione finanziaria a titolo di Irap (istituita dal D.Lgs. n. 446/1997), che il giudice delegato aveva invece riconosciuto come chirografario.

6) Certificati di malattia solo in forma telematica

E' entrato a regime dal 14 settembre 2011 il sistema di invio telematico dei certificati di malattia dei lavoratori dipendenti.

Lo ha ricordato il **Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro con la nota del 16 settembre 2011**.

In virtù delle nuove norme, i lavoratori sono stati esentati dall'obbligo di consegnare la copia del certificato di malattia all'Inps e al datore di lavoro. Quest'ultimo, infatti, per consultarlo dovrà ora utilizzare il sito internet dell'Inps (www.inps.it).

Questo non esonera comunque il lavoratore dal comunicare al datore la propria assenza in modo tempestivo secondo le modalità previste dal contratto collettivo o dal regolamento aziendale, nonché l'indirizzo di reperibilità durante la malattia, pena l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Il lavoratore, quindi, non si dovrà più preoccupare né di presentare all'Inps il certificato, poiché sarà il medico ad inviarlo telematicamente, né di far avere copia al proprio datore di lavoro: In realtà, precisa la suddetta nota, sarà sempre facoltà di quest'ultimo, qualora sia nell'ambito del settore privato, richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato on line dal medico.

L'unico caso in cui ci si dovrà affidare alla vecchia modalità cartacea è quello che si potrà verificare quando il medico curante sia impossibilitato ad effettuare la trasmissione telematica del certificato di malattia.

I datori di lavoro dovranno quindi accreditarsi presso il sito dell'Inps e accedervi per poter visualizzare i certificati di malattia oppure inoltrare apposita richiesta per poter ricevere direttamente i certificati di malattia al proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Dal 12 settembre, inoltre, il sistema telematico consente ai datori di richiedere le visite fiscali, utilizzando un'apposita sezione del sito Inps.

Questi compiti possono anche essere affidati al proprio Consulente di fiducia, quale intermediario abilitato nei confronti dell'Inps e dotato di canale privilegiato per la ricezione dei

certificati.

I servizi telematici consentiranno anche al lavoratore la consultazione dei propri certificati, qualora questi si sia munito di apposito Pin di accesso, rilasciato dall'Inps.

7) Studio associato: Il recupero della parcella compete al singolo socio

L'Associazione tra professionisti non può chiedere il recupero della parcella non pagata dal cliente poiché non è legittimata all'azione in giudizio.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 15952 del 2011**, che ha, così, escluso l'azione cumulativa per l'ottenimento del credito del singolo socio.

Insomma, in relazione ai rapporti con la clientela, lo studio associato non si può sostituire al singolo professionista.

La suddetta sentenza si contrappone alla precedente decisione presa sempre dalla Suprema Corte di Cassazione (**n. 15694 del 2011**), con la quale avevano, invece, stabilito che lo studio associato ha facoltà di agire in giudizio per il pagamento della prestazione dei singoli.

8) Manovra bis: Nota di iscrizione a ruolo nel processo tributario

L'art. 1-bis, comma 35-quater, lettera c), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 216 del 16 settembre 2011, ha introdotto l'obbligo per la parte ricorrente di depositare la nota contenente la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi o degli appelli al momento della costituzione in giudizio. Detta richiesta consente agli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie di rilasciare al ricorrente il corrispondente numero di ruolo del registro generale.

La Direzione della Giustizia tributaria ha predisposto i relativi modelli, uno per le Commissioni tributarie provinciali, l'altro per le Commissioni tributarie regionali, che dovranno essere compilati dai ricorrenti che si costituiscono in giudizio a decorrere dal 17 settembre 2011.

[Nota Iscrizione a ruolo C.T. Provinciale](#)

[Nota Iscrizione a ruolo C.T. Regionale](#)

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, nota del 16 settembre 2011)

9) Aumento aliquota Iva: Prime istruzioni soft dalle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha subito fornito le prime indicazioni sull'applicazione della nuova aliquota Iva al 21% che scatta dal 17 settembre 2011.

Il 16 settembre 2011, infatti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 148/2011, di conversione del decreto legge n. 138 del 2011, che prevede, tra l'altro, l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21% (art. 2, comma 2-bis).

Poiché la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, gli operatori economici dovranno essere in grado di applicare, già da domani, la nuova aliquota.

Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).

Niente sanzioni ai contribuenti

La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l'Iva è esigibile.

In relazione ai riflessi operativi collegati all'aumento dell'aliquota Iva l'Agenzia fornirà ulteriori chiarimenti con successivi documenti di prassi amministrativa.

(Agenzia delle Entrate, comunicato n. 156 del 16 settembre 2011)

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l